



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MATERA

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 2 del 04/07/2025

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1 ATTIVITA' UFFICIALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, punto 1, lett. c), delle N.O.I.F. e all'art. 30, del Regolamento della L.N.D. - indice ed organizza, per la stagione sportiva 2025/2026, i Campionati, le competizioni agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di competenza, secondo gli indirizzi generali ordinari fissati dalla Lega stessa come da Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2025.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

NORME DI CARATTERE GENERALE E DISPOSIZIONI RELATIVE AI CAMPIONATI INDETTI DAL C.R. BASILICATA (COME DA COMUNICATO UFFICIALE N. 3 DEL 04/07/2025 EMESSO DAL COMITATO REGIONALE BASILICATA)

3.1 CAMPIONATO DI ECCELLENZA

ARTICOLAZIONE

Il Campionato di Eccellenza è organizzato sulla base di un girone unico composto da 16 squadre così determinate:

- dalle Società retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie D all'esito della passata stagione sportiva 2024/2025;
- dalle Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Eccellenza della passata stagione sportiva 2024/2025;
- dalle Società promosse dal Campionato di Promozione al termine della passata stagione sportiva 2024/2025;
- dalle Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico, secondo le disposizioni stabilite dal Comitato Regionale.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'

Alle gare del Campionato di Eccellenza e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2025/2026 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Basilicata ha stabilito che nelle gare dell'attività ufficiale 2025/2026, le società partecipanti al Campionato di Eccellenza hanno l'obbligo di impiegare sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse, e quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti, almeno **due** calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

- a) uno nato dal 1° gennaio 2006 in poi;
- b) uno nato dal 1° gennaio 2007 in poi.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Resta altresì inteso che nelle gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (fase nazionale della Coppa Italia di Eccellenza; gare spareggio - promozione fra le seconde classificate del Campionato di Eccellenza per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D, ivi comprese - in quest'ultimo caso - quelle che eventualmente potrebbero svolgersi fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale), potranno partecipare, senza alcuna limitazione in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2025/2026 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI ALLE GARE

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

AMMISSIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE SERIE D

Acquisisce il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2026/2027 la squadra classificata al primo posto del Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2025/2026.

RETROCESSIONE NEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di Promozione vengono stabiliti prevedendo un numero di retrocessioni adeguato in relazione alla eventualità che dal Campionato Nazionale Serie D retrocedano squadre della regione in numero superiore alla effettiva disponibilità in organico nel Campionato di Eccellenza.

PLAY OFF E PLAY OUT

Si rende noto che al termine del Campionato di Eccellenza 2025/2026, per determinare la seconda classificata, saranno disputate le eventuali gare di *play-off* e di *play-out* esclusivamente nell'ipotesi di conclusione dell'attività ordinariamente prevista. Le disposizioni di cui al presente paragrafo saranno contenute in Comunicato Ufficiale di apposita e successiva pubblicazione.

GARE DI SPAREGGIO-PROMOZIONE PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE SERIE D

Al termine della stagione sportiva 2025/2026, la squadra seconda classificata nel Campionato di Eccellenza, che il Comitato dovrà comunicare alla L.N.D. **entro il termine dell'11 maggio 2026**, dovrà disputare le gare spareggio-promozione, organizzate dalla L.N.D., per l'accesso ai sette posti validi per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D 2026/2027. Termini, modalità e norme di svolgimento delle predette gare di spareggio-promozione saranno resi noti con successivo Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti.

OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITA'

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, il CR Basilicata L.N.D. dispone che le gare relative alle **ultime due giornate** del Campionato Regionale di Eccellenza dovranno essere tutte disputate con inizio all'orario ufficiale della domenica. Eventuali richieste di variazioni di orario, validamente motivate, saranno evase esclusivamente per gare il cui risultato non rivesta particolare valore per la classifica finale.

ATTIVITA' GIOVANILE

Alle Società di Eccellenza è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores - Under 19".

Alle Società di Eccellenza che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale "Juniores - Under 19" o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 4.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione all'attività delle Categorie Under 17 e Under 15 di Calcio a 11 (compresa la "fascia B" Under 16 e Under 14), ovvero la partecipazione a Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle Categorie Under 17 e Under 15 Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell'addebito previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle Categorie Under 17 e Under 15.

3.2 CAMPIONATO DI PROMOZIONE

ARTICOLAZIONE

Il Campionato di Promozione è organizzato sulla base di un girone unico composto da 16 squadre così determinate:

- dalle Società retrocesse dal Campionato di Eccellenza al termine della passata stagione sportiva 2024/2025;
- dalle Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Promozione della passata stagione sportiva 2024/2025;
- dalle Società promosse dal Campionato di Prima Categoria al termine della passata stagione sportiva 2024/2025;
- dalle Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico secondo le disposizioni stabilite dal Comitato Regionale.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ'

Alle gare del Campionato di Promozione, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2025/2026 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art.34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Basilicata ha stabilito che nelle gare dell'attività ufficiale 2025/2026, le società partecipanti al Campionato di Promozione hanno l'obbligo di impiegare sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse, e quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti, almeno **due** calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

a) uno nato dal 1° gennaio 2006 in poi;

b) uno nato dal 1° gennaio 2007 in poi.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI ALLE GARE

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI ECCELLENZA

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di Eccellenza s.s. 2026/2027 vengono stabiliti dal C.R. Basilicata, fatti salvi i diritti al titolo sportivo.

RETROCESSIONE NEL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di Prima Categoria s.s. 2026/2027 vengono stabiliti dal C.R. Basilicata, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

PLAY OFF E PLAY OUT

Si rende noto che al termine del Campionato di Promozione 2025/2026 saranno disputate le eventuali gare di *play-off* e di *play-out* esclusivamente nell'ipotesi di conclusione dell'attività ordinariamente prevista. Le disposizioni di cui al presente paragrafo saranno contenute in Comunicato Ufficiale di apposita e successiva pubblicazione.

OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITA'

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, il CR Basilicata L.N.D. dispone che le gare relative alle ultime due giornate del Campionato Regionale di Promozione dovranno essere tutte disputate con inizio all'orario ufficiale della domenica. Eventuali richieste di variazioni di orario, validamente motivate, saranno evase esclusivamente per gare il cui risultato non rivesta particolare valore per la classifica finale.

ATTIVITA' GIOVANILE

Alle Società di Promozione è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores - Under 19".

Alle Società di Promozione che non partecipano con proprie squadre al Campionato Regionale "Juniores - Under 19" o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 3.000,00, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione all'attività delle Categorie Under 17 e Under 15 di Calcio a 11 (compresa la "fascia B" Under 16 e Under 14), ovvero la partecipazione a Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad attività delle Categorie Under 17 e Under 15 Calcio a Cinque, costituisce attenuante nell'addebito previsto, nella misura di € 1.000,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte, fatta salva la non cumulabilità delle attività di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque riferite alle Categorie Under 17 e Under 15.

3.3 CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIAARTICOLAZIONE

Il Campionato di Prima Categoria è organizzato sulla base di due gironi. L'Organico del Campionato di Prima Categoria è composto da 28 squadre, così determinate:

- dalle Società retrocesse dal Campionato di Promozione al termine della passata stagione sportiva 2024/2025;
- dalle Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Prima Categoria della passata stagione sportiva 2024/2025;
- dalle Società promosse dal Campionato di Seconda Categoria al termine della passata stagione sportiva 2024/2025;
- dalle Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico secondo le disposizioni stabilite dal Comitato Regionale.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'

Alle gare di Campionato di Prima Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2025/2026 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art.34, comma 3, delle N.O.I.F.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI ALLE GARE

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di Promozione s.s. 2026/2027 vengono stabiliti dal C.R. Basilicata, fatti salvi i diritti al titolo sportivo.

RETROCESSIONE NEL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

I meccanismi di retrocessione delle squadre nel Campionato di Seconda Categoria s.s. 2026/2027 vengono stabiliti dal C.R. Basilicata, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

PLAY OFF E PLAY OUT

Si rende noto che al termine del Campionato di Prima Categoria della stagione sportiva 2025/2026 saranno disputate le eventuali gare di *play-off* esclusivamente nell'ipotesi di conclusione dell'attività ordinariamente prevista. I *play-out* non saranno disputati. Le disposizioni di cui al presente paragrafo saranno contenute in Comunicato Ufficiale di apposita e successiva pubblicazione.

OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITA'

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, il CR Basilicata L.N.D. dispone che le gare relative alle **ultime due giornate** del Campionato Regionale di Prima Categoria dovranno essere tutte disputate con inizio all'orario ufficiale della domenica. Eventuali richieste di variazioni di orario, validamente motivate, saranno evase esclusivamente per gare il cui risultato non rivesta particolare valore per la classifica finale.

DATE ED ORARI DI INIZIO DELLE GARE

Alternativamente all'orario ufficiale della domenica, le società ospitanti potranno chiedere di giocare le gare interne il sabato pomeriggio con orario di inizio non antecedente alle ore 14,30 o la domenica mattina con orario di inizio non antecedente alle ore 10,00.

ATTIVITA' GIOVANILE

Alle Società di Prima Categoria è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra alle attività delle Categorie Under 17 o Under 15, indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato "Juniors - Under 19".

Alle Società che non vi partecipino o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitata la somma di € 650,00 quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato.

Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre ad altra attività indetta dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

La partecipazione a tali attività, ivi compresi i Campionati Regionali femminili, sia di Lega che giovanili, aventi esclusivamente carattere agonistico, indetti dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico, oppure ad Attività delle Categorie Under 17 e Under 15 Calcio a Cinque costituiscono attenuante nell'addebito sopra previsto nella misura di € 300,00 Campionati Regionali femminili, € 200,00 Allievi Calcio a 5 e € 150,00 Giovanissimi Calcio a 5.

3.4 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIAARTICOLAZIONE

Il Campionato di Seconda Categoria è organizzato, per il tramite delle Delegazioni Provinciali, sulla base di più gironi così composti:

- dalle Società retrocesse dal Campionato di Prima Categoria al termine della passata stagione sportiva 2024/2025;
- dalle Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Seconda Categoria della passata stagione sportiva 2024/2025;
- dalle Società di nuova affiliazione.

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'

Alle gare di Campionato di Seconda Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2025/2026 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art.34, comma 3, delle N.O.I.F.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI ALLE GARE

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di Prima Categoria s.s. 2026/2027 vengono stabiliti dal C.R. Basilicata, fatti salvi i diritti al titolo sportivo. Le disposizioni di cui al presente paragrafo saranno contenute in Comunicato Ufficiale di apposita e successiva pubblicazione.

OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITA'

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, il CR Basilicata L.N.D. dispone che le gare relative alle ultime due giornate del Campionato Regionale di Seconda Categoria dovranno essere tutte disputate con inizio all'orario ufficiale della domenica. Eventuali richieste di variazioni di orario, validamente motivate, saranno evase esclusivamente per gare il cui risultato non rivesta particolare valore per la classifica finale.

DATE ED ORARI DI INIZIO DELLE GARE

Alternativamente all'orario ufficiale della domenica, le società ospitanti potranno chiedere di giocare le gare interne il sabato pomeriggio con orario di inizio non antecedente alle ore 14,30 o la domenica mattina con orario di inizio non antecedente alle ore 10,00.

ATTIVITA' GIOVANILE

Le Società di Seconda Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores Regionale - Under 19", nonché ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2025/2026 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Seconda Categoria 2025/2026 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione a detto Campionato (**cfr. Colonna A della tabella del punto 3.15**).

Tale condizione sarà altresì riconosciuta:

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2025/2026 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2025/2026 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Seconda Categoria;
- alle Società affiliates alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2024/2025 per partecipare ad attività Juniores "pura", qualora nella Stagione Sportiva 2025/2026 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Seconda Categoria.

Ai fini dell'applicazione della gratuità dei diritti di iscrizione, il cambio di status da Società di puro Settore Giovanile a Società Dilettantistica si considera agevolabile esclusivamente la prima volta in cui viene effettuato e autorizzato. Non hanno, pertanto, diritto a tale agevolazione le Società che ne abbiano già beneficiato, a qualsiasi titolo e indipendentemente dal Campionato dilettantistico di partecipazione, antecedentemente alla Stagione Sportiva 2025/2026, anche qualora effettuino un nuovo cambio di status nella Stagione Sportiva 2025/2026.

3.5 CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19 CALCIO A 11ARTICOLAZIONE

Il Campionato Regionale "Juniores - Under 19" è organizzato sulla base di uno o più gironi, secondo il numero delle Società partecipanti.

Al Campionato Regionale "Juniores - Under 19" sono iscritte d'ufficio le squadre di Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e di Promozione della stagione sportiva 2025/2026. Inoltre, a completamento dell'organico, possono essere iscritte anche Società di Prima Categoria e Seconda Categoria e Società "pure" che ne abbiano fatto richiesta.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'

Alle gare del Campionato Regionale "Juniores - Under 19" possono partecipare i calciatori nati dal **1° gennaio 2007** in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è

consentito impiegare fino a un massimo di tre calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2006 in poi. L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI ALLE GARE

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

FASE FINALE REGIONALE

Le disposizioni di cui al presente paragrafo saranno contenute in Comunicato Ufficiale di apposita e successiva pubblicazione da parte del C.R. Basilicata.

TERMINE CAMPIONATO

Il CR Basilicata dovrà comunicare alla Segreteria della L.N.D., **entro il termine del 27 aprile 2026**, il nominativo della Società vincente la fase regionale che si sarà qualificata alla fase nazionale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti.

DATE ED ORARI DI INIZIO DELLE GARE

Le società ospitanti potranno chiedere di giocare le gare interne il lunedì o il martedì pomeriggio con orario di inizio non antecedente alle ore 15.30 e non successivo alle ore 20.00.

3.6 CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA FEMMINILE

ARTICOLAZIONE

Il Campionato di Eccellenza Femminile è organizzato sulla base di un girone unico composto:

- dalle Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Eccellenza Femminile della passata stagione sportiva 2024/2025;
- dalle Società di nuova affiliazione.

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2025/2026, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio (**cfr. Colonna A della tabella del punto 3.15**). Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2025/2026, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. Si applica, inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2025/2026, intendano partecipare con una propria squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2025/2026 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2025/2026 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile.

Ai fini dell'applicazione della gratuità dei diritti di iscrizione, il cambio di status da Società di puro Settore Giovanile a Società Dilettantistica si considera agevolabile esclusivamente la prima volta in cui viene effettuato e autorizzato. Non hanno, pertanto, diritto a tale agevolazione le Società che ne abbiano già beneficiato, a qualsiasi titolo e indipendentemente dal Campionato dilettantistico di partecipazione, antecedentemente alla Stagione Sportiva 2025/2026, anche qualora effettuino un nuovo cambio di status nella Stagione Sportiva 2025/2026.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI IN RELAZIONE ALL'ETA'

Alle gare di Campionato di Eccellenza Femminile possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutte le calciatrici regolarmente

tesserate per la stagione sportiva 2025/2026 che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art.34, comma 3, delle N.O.I.F.

AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI SERIE C

Le modalità di ammissione dai Campionati Regionali di Eccellenza Femminile 2025/2026 al Campionato di Serie C Femminile 2026/2027 formeranno oggetto di

DATE ED ORARI DI INIZIO DELLE GARE

Alternativamente all'orario ufficiale della domenica, le società ospitanti potranno chiedere di giocare le gare interne il sabato pomeriggio con orario di inizio non antecedente alle ore 14,30 o la domenica mattina con orario di inizio non antecedente alle ore 10,00.

ISTITUZIONE SCUOLA CALCIO FEMMINILE

Alle Società partecipanti al Campionato Regionale di Eccellenza Femminile di Calcio a 11 è data facoltà di costituire una Scuola Calcio Femminile, in linea con gli indirizzi fissati dalla vigente normativa federale in materia.

3.7 CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 SERIE C1 - CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 SERIE C2 - CAMPIONATO PROVINCIALE CALCIO A 5 SERIE D - CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 MASCHILE E FEMMINILE CALCIO A 5 - CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 SERIE C FEMMINILE

Le disposizioni di cui al presente paragrafo saranno contenute in Comunicato Ufficiale di apposita e successiva pubblicazione.

3.8 COPPA ITALIA DILETTANTI "PIERO RINALDI" - SOCIETÀ' DI ECCELLENZA

La competizione per la stagione sportiva 2025/2026 si svolgerà secondo la formula appresso indicata. Alla competizione sono iscritte d'ufficio tutte le squadre componenti l'organico del Campionato di Eccellenza.

Il CR Basilicata dovrà comunicare alla Lega Nazionale Dilettanti, **entro il termine del 2 febbraio 2026**, il nominativo della Società di Eccellenza qualificatasi per la fase nazionale della Coppa Italia.

Alle due finaliste verranno riconosciuti i seguenti premi:

- a) Trofeo Campione Regionale Coppa Italia;
- b) n.35 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici delle squadre prima e seconda classificata.

AMMISSIONE CAMPIONATO NAZIONALE SERIE D

Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 49 delle N.O.I.F., la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2025/2026 - fase nazionale - **acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2026/2027.**

Qualora tale squadra acquisisca per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione allo stesso sarà riservato, con esclusione di diverse ulteriori assegnazioni, all'altra squadra finalista di Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Eccellenza.

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie D non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al termine della predetta stagione sportiva venga retrocessa nel Campionato di Promozione.

Qualora una Società acquisisca il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D 2026/2027 attraverso la partecipazione alla Coppa Italia Dilettanti, non partecipa alle gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel Campionato di Eccellenza nell'ipotesi in cui raggiunga tale posizione al termine del Campionato di competenza.

In tale ipotesi, pertanto, acquisisce il diritto a partecipare d'ufficio alle predette gare di spareggio-promozione la Società 3.a classificata nei Campionati di Eccellenza di quei Comitati in cui non sono previste gare di play-off per l'individuazione di tale piazzamento.

Viceversa, nei Comitati in cui sono previsti i play-off per la determinazione di tale posizione, la Società che acquisisce il diritto alla promozione al Campionato Nazionale Serie D tramite la Coppa Italia Dilettanti non rientra nella griglia dei play-off e quest'ultima va integrata con la squadra classificatasi nella posizione immediatamente successiva all'ultima che dà diritto alla qualificazione ai play-off stessi.

FORMULA E NORME DI SVOLGIMENTO

A - Fase eliminatoria

Le squadre partecipanti al Campionato Regionale di Eccellenza, accoppiate tra di loro tramite sorteggio integrale, si incontreranno in gare di andata e ritorno.

B - Gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta

La gara di andata verrà disputata sul campo della squadra prima nominata a seguito di sorteggio.

Risulterà qualificata al turno successivo la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, l'arbitro procederà direttamente a fare eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

C - Quarti di finale e Semifinali

Le squadre qualificate al termine di ogni turno verranno accoppiate, a seguito di sorteggio integrale da effettuare presso il C.R.B., e disputeranno gare di andata e ritorno, secondo le modalità sopra riportate al punto B.

D - Finale

Le squadre vincenti il turno di semifinale disputeranno la Finale con gare di andata e ritorno.

La gara di andata verrà disputata sul campo della squadra prima nominata a seguito di sorteggio.

Risulterà vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, l'arbitro procederà direttamente a fare eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI

Alle gare di Coppa Italia possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive Società senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima. Si precisa inoltre che per le predette gare non è previsto alcun obbligo circa l'impiego dei calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età.

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI

Nel corso delle gare di Coppa Italia è consentita la sostituzione di cinque calciatori secondo quanto previsto dall'art. 74 delle N.O.I.F.

ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA SPORTIVA

L'organizzazione della manifestazione è demandata al Comitato Regionale.

La disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari del Comitato Regionale. Ai fini della disciplina si applicano le norme previste per le attività che si svolgono in ambito regionale.

RINUNCIA A GARE

Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0-3). Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione; a suo carico il Comitato Regionale Basilicata ha stabilito che sarà altresì applicata la sanzione pecuniaria di **€ 100,00**. Verranno anche escluse dal prosieguo della manifestazione le Società che utilizzano calciatori in posizione irregolare o che comunque, si rendono responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicato nei loro confronti il C.G.S.

VARIAZIONI GARE

Le richieste di variazioni gare dovute alla temporanea indisponibilità del campo di gioco o agli accordi concordati da entrambe le società in riferimento all'ora o al giorno di disputa delle gare, dovranno pervenire a questo Comitato Regionale entro cinque giorni antecedenti la gara.

Si precisa che le gare non potranno iniziare dopo le ore 20.00.

ARBITRI

Gli arbitri saranno designati dal C.R.A. Per tutte le gare saranno designati assistenti arbitrali ufficiali.

APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D.

3.9 COPPA ITALIA DILETTANTI "MAURO TARTAGLIA" – SOCIETA' DI PROMOZIONE

La competizione per la stagione sportiva 2025/2026 si svolgerà secondo la formula appresso indicata. Alla competizione sono iscritte d'ufficio tutte le squadre componenti l'organico del Campionato di Promozione.

Alle due finaliste verranno riconosciuti i seguenti premi:

- a) Trofeo Campione Regionale Coppa Italia Promozione;
- b) n.35 medaglie da assegnare ai calciatori ed ai tecnici delle squadre prima e seconda classificata.

FORMULA E NORME DI SVOLGIMENTOA - Fase eliminatoria

Le squadre partecipanti al Campionato Regionale di Promozione, accoppiate tra di loro tramite sorteggio integrale, si incontreranno in gare di andata e ritorno.

B - Gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta

La gara di andata verrà disputata sul campo della squadra prima nominata a seguito di sorteggio.

Risulterà qualificata al turno successivo la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, l'arbitro procederà direttamente a fare eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

C - Quarti di finale e Semifinali

Le squadre qualificate al termine di ogni turno verranno accoppiate, a seguito di sorteggio integrale da effettuare presso il C.R.B., e disputeranno gare di andata e ritorno, secondo le modalità sopra riportate al punto B.

D - Finale

Le squadre vincenti il turno di semifinale disputeranno la Finale con gare di andata e ritorno.

La gara di andata verrà disputata sul campo della squadra prima nominata a seguito di sorteggio.

Risulterà vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, l'arbitro procederà direttamente a fare eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI

Alle gare di Coppa Italia possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive Società senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima. Si precisa inoltre che per le predette gare non è previsto alcun obbligo circa l'impiego dei calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età.

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI

Nel corso delle gare di Coppa Italia è consentita la sostituzione di cinque calciatori secondo quanto previsto dall'art. 74 delle N.O.I.F.

ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA SPORTIVA

L'organizzazione della manifestazione è demandata al Comitato Regionale.

La disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari del Comitato Regionale. Ai fini della disciplina si applicano le norme previste per le attività che si svolgono in ambito regionale.

RINUNCIA A GARE

Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0-3). Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione; a suo carico il Comitato Regionale Basilicata ha stabilito che sarà altresì applicata la sanzione pecuniaria di **€ 100,00**. Verranno anche escluse dal prosieguo della manifestazione le Società che utilizzano calciatori in posizione irregolare o che comunque, si rendono responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicato nei loro confronti il C.G.S.

VARIAZIONI GARE

Le richieste di variazioni gare dovute alla temporanea indisponibilità del campo di gioco o agli accordi concordati da entrambe le società in riferimento all'ora o al giorno di disputa delle gare, dovranno pervenire a questo Comitato Regionale entro cinque giorni antecedenti la gara.

Si precisa che le gare non potranno iniziare dopo le ore 20.00.

ARBITRI

Gli arbitri saranno designati dal C.R.A. Per tutte le gare saranno designati assistenti arbitrali ufficiali.

APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D.

3.10 COPPA ITALIA FEMMINILE CALCIO A 11

La competizione si svolgerà per la stagione sportiva 2025/26 secondo la formula che sarà contenuta in Comunicato Ufficiale di apposita e successiva pubblicazione. Sono iscritte d'ufficio tutte le squadre componenti l'organico del Campionato Regionale di Eccellenza Femminile.

La fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia Femminile sarà organizzata dal Dipartimento Calcio Femminile.

La squadra di Eccellenza Femminile vincitrice della Coppa Italia Femminile 2025/2026 - fase nazionale - acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie C della stagione sportiva 2026/2027. Qualora tale squadra acquisisca per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione allo stesso sarà riservato all'altra squadra finalista di Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Eccellenza Femminile.

Nell'ipotesi in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale diritto, l'ammissione al Campionato di Serie C della stagione sportiva 2026/2027 viene riservata secondo criteri che saranno pubblicati su apposito Comunicato Ufficiale. In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto di ammissione al Campionato Nazionale di Serie C non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al termine della predetta stagione sportiva venga retrocessa nel Campionato di Promozione Femminile.

3.11 COPPA ITALIA SOCIETA' DI CALCIO A 5 SERIE C1 - COPPA BASILICATA "SALVATORE BATTÀ" SOCIETA' DI CALCIO A 5 SERIE C2 - COPPA ITALIA FEMMINILE CALCIO A 5 "GIUSEPPE MAGRINO"

Le disposizioni di cui al presente paragrafo saranno contenute in Comunicato Ufficiale di apposita e successiva pubblicazione.

3.12 BEACH SOCCER

Il programma delle attività relative al Beach Soccer è reso noto con comunicazioni a cura del competente Dipartimento.

DISPOSIZIONI GENERALI

3.13 PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE

La Lega Nazionale Dilettanti ha istituito l'utilizzo della procedura di "dematerializzazione" da parte delle Società per consentire l'effettuazione di iscrizioni e tesseramenti. Detta procedura sostituisce la consegna cartacea delle pratiche presso gli uffici del Comitato o tramite l'invio per posta ordinaria. Sono abilitati ad operare, attraverso il sito www.lnd.it alla voce **SPORTELLLO - SERVIZI SOCIETA'**, tutti i dirigenti in possesso della "Firma elettronica".

Per accreditarsi all'utilizzo della Firma Elettronica le Società potranno:

1 Definire attraverso il Portale Servizi F.I.G.C. Anagrafe Federale <https://anagrafefederale.figc.it> l'organigramma societario 2025/26 indicando i dirigenti con potere di firma (segno di spunta nella casella "Autorizzato alla firma" della scheda personale del dirigente, con l'indicazione del codice fiscale, telefono cellulare e indirizzo e-mail).

2 Cliccare la voce Firma Elettronica del menù principale della propria Area Società del Portale L.N.D. e successivamente **Richiedere TAC per abilitazione nuovo dirigente**.

3 Caricare i documenti richiesti in formato pdf.

4 Verificare il numero di TAC inviato dalla LND sulla propria posta elettronica.

5 Cliccare **Richiedi attivazione PIN (TAC già ricevuto)**, identificarsi attraverso il proprio codice fiscale ed il TAC ricevuto, scegliere un PIN formato da 6 cifre, fornire il proprio telefono cellulare, spuntare la casella relativa all'accettazione dei termini e delle condizioni, cliccare su **RICHIEDI ABILITAZIONE**.

I dirigenti già in possesso del PIN nella scorsa stagione sportiva potranno riattivarlo seguendo le sotto indicate modalità:

1 - Verificare la presenza del nominativo nell'organigramma relativo alla nuova stagione 2025/2026 e l'indicazione "Sospesa" allo stato della Firma Elettronica.

2 - Accedere al menù Firma Elettronica/Riattivazione PIN, inserire codice fiscale del dirigente interessato e confermare il dato.

I documenti caricati dal menù Firma Elettronica (Iscrizioni, tesseramenti, svincoli, tessere personali dirigenti, tessere riconoscimento calciatori ecc.) dovranno essere trasmessi digitalmente al Comitato effettuando una telefonata (necessariamente dal numero di cellulare indicato nella scheda personale) al numero verde gratuito che compare in alto dopo aver inserito codice fiscale e PIN ed aver cliccato su **Firma i documenti selezionati**.

3.14 ISCRIZIONE CAMPIONATI

Tutte le Società, comprese quelle di nuova affiliazione, dovranno effettuare on-line sul sito www.lnd.it alla voce **SPORTELLLO - SERVIZI SOCIETA'** le iscrizioni ai vari Campionati, entro i termini e in ossequio alle modalità di seguito indicati.

La documentazione che verrà stampata al termine dell'inserimento dei dati, debitamente compilata e firmata, in ogni sua parte, dal Rappresentante Legale e dagli altri dirigenti, dovrà essere **scansionata e obbligatoriamente trasmessa telematicamente utilizzando la procedura di "dematerializzazione" (firma elettronica) entro il termine fissato nella**

colonna "H" del prospetto "ONERI ISCRIZIONE CAMPIONATI stagione 2025/2026", di seguito pubblicato.

L'organigramma delle Società e l'Autocertificazione NOIF, da allegare alla documentazione richiesta per l'iscrizione al Campionato di competenza, dovranno essere prodotti sul Portale Servizi F.I.G.C. Anagrafe Federale e caricati nell'apposita sezione sul Portale Società L.N.D.

Entro e non oltre il termine fissato nella colonna "H", le Società devono effettuare attraverso il portale L.N.D. l'iscrizione al Campionato di competenza a pena di esclusione dal Campionato stesso.

VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE

A completamento dell'iscrizione, entro i termini stabiliti, i Sodalizi debbono depositare o dimostrare a mezzo mail all'indirizzo contabilita@figcbasilicata.it o al numero di fax 0971489952 di aver effettuato il versamento attraverso assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario eseguito entro i termini sul conto

BPER Banca - Potenza Sede
IBAN: IT59 M 05387 04204 000003178300
intestato a F.I.G.C. - L.N.D. - C.R. BASILICATA

degli importi dovuti, i quali verranno automaticamente determinati nell'apposita area "Riepilogo Costi" nelle procedure on-line di iscrizione, evidenziando nella "causale" del bonifico la denominazione sociale e/o matricola.

- All'atto dell'iscrizione al Campionato di competenza, le Società hanno la facoltà di detrarre dai costi l'eventuale saldo attivo (trasferito sul portafoglio iscrizioni *leggere punto 3.17 Utilizzo saldo disponibile Portafoglio Iscrizioni) relativo alla s.s. 2024/25 o l'obbligo di aggiungere ai costi sotto riportati l'eventuale saldo passivo.

Ai sensi dell'art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, costituiscono condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali della L.N.D.:

a- la disponibilità di un campo di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall'art. 34 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. Le Società hanno possibilità di inserire i dati direttamente online sul sito della LND, facendo apporre timbro e firma del Comune di appartenenza ovvero dell'Ente proprietario dell'impianto sulla stampa della domanda di iscrizione;

b- inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e tesserati;
c- il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari:

- Tassa associativa alla L.N.D.;
- Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza;
- Assicurazione tesserati;
- Acconto spese per attività regionale o nazionale e organizzazione;

In relazione al punto b), che precede, in caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali di cui agli Accordi Collettivi pubblicate **entro il 31 maggio 2025**, le Società inadempienti non potranno essere ammesse al Campionato di competenza della Stagione Sportiva 2025/2026 qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine fissato per l'iscrizione al Campionato. **Il termine del 31 maggio 2025** si applica anche alle decisioni del Collegio Arbitrale presso la LND e alle decisioni divenute definitive della Commissione Accordi Economici ai quali sono rimaste devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di rispettiva competenza, secondo la normativa vigente fino al 30 giugno 2023, nonché alle decisioni del Tribunale Federale Nazionale, Sez. Vertenze Economiche pubblicate entro il medesimo termine del 31 maggio 2025.

Le Società interessate dovranno produrre al Comitato/Dipartimento/Divisione competente documentazione incontestabile e dimostrativa della conoscenza e accettazione del percipiente, recante data successiva alla decisione divenuta definitiva **entro il 31 maggio 2025** e alla decisione pubblicata **entro la stessa data del 31 maggio**, dalla quale si evinca in maniera assolutamente inconfutabile l'avvenuto adempimento del debito sancito, in via definitiva, dall'Organo competente.

In caso contrario, la Società inadempiente deve essere esclusa dal Campionato di competenza.

Completata la procedura di iscrizione tramite il portale L.N.D., la Società deve trasmettere la documentazione prodotta, debitamente timbrata e firmata, attraverso la procedura di dematerializzazione (Firma Elettronica).

Alla suddetta scadenza, il Comitato Regionale procederà alla verifica della documentazione e dei versamenti effettuati. Le Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all'iscrizione al Campionato di competenza, saranno informate dal Comitato circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di regolarizzare le proprie posizioni entro un nuovo termine, **a pena di esclusione dal Campionato.**

Le Società di nuova costituzione dovranno presentare tempestivamente attraverso il Portale Servizi F.I.G.C. Anagrafe Federale al link <https://anagrafefederale.figc.it> la domanda di affiliazione alla F.I.G.C. unitamente alla documentazione richiesta e necessaria agli adempimenti connessi alle domande di iscrizione ai vari Campionati da redigere attraverso il Portale L.N.D.

I diritti di affiliazione alla F.I.G.C.- per le Società aderenti alla Lega Nazionale Dilettanti, sono fissati in Euro 65,00 e vanno necessariamente versati a mezzo bonifico bancario alle coordinate sopra riportate.

3.15 TERMINI ED ONERI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI

Ai sensi dell'art. 31 del Regolamento della L.N.D. il C.R. Basilicata, aderendo alla facoltà accordata dalla L.N.D., ha previsto la possibilità di usufruire delle rateizzazioni dei pagamenti secondo le modalità di seguito specificate:

Prima rata: (entro il termine fissato per l'iscrizione al campionato di competenza, colonna "H")

intero importo eventuale saldo a debito stagione precedente*,

intero importo quota associativa,

intero importo diritti di iscrizione,

intero importo diritti di iscrizione Under 19 (per i soli Campionati di Eccellenza e Promozione),

30% dell'importo relativo all'assicurazione dei tesserati calcolati al 30/06/2025,

30% acconto spese organizzative,

30% assicurazione obbligatoria dirigenti.

***Eventuale saldo a credito risultante sul portafoglio iscrizioni società potrà essere utilizzato all'atto dell'iscrizione al campionato di competenza (leggere punto 3.17 Utilizzo saldo disponibile Portafoglio Iscrizioni).**

Seconda rata: (entro il 15/12/2025)

70% dell'importo relativo all'assicurazione dei tesserati calcolati al 30/06/2025,

70% acconto spese organizzative,

70% assicurazione obbligatoria dirigenti.

Il versamento degli importi relativi a situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati residue a conclusione della Stagione Sportiva 2024/2025, non rientra nel sistema delle rateizzazioni, ma deve invece essere tassativamente saldato entro il termine ultimo perentorio fissato per l'iscrizione al Campionato di competenza.

Alla scadenza del termine perentorio del 15 dicembre 2025, il Comitato dovrà provvedere alle esazioni coattive nei confronti delle Società eventualmente inadempienti, secondo le norme di cui all'art. 53, delle N.O.I.F., e all'art. 33, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. Detto termine del 15 dicembre 2025 è **derogato al 30 gennaio 2026** per i **Campionati di Serie C/2 e di Serie D di Calcio a 5 maschile e per i Campionati Regionali di Calcio a 11 femminile e di Calcio a 5 femminile.**

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale deciderà definitivamente sulle ammissioni delle Società ai Campionati della stagione sportiva 2025/26 nel corso di una riunione all'uopo convocata.

ONERI ISCRIZIONE CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 2025/26

CAMPIONATO	A	B	C	D	E	F	G	H
Eccellenza	2.750	Assicurazione Tesserati	300	800	130	1.920	5.900	18/07/25
Promozione	2.100	Assicurazione Tesserati	300	800	130	1.900	5.230	18/07/25
1^Categoria	1.550	Assicurazione Tesserati	300		130	1.300	3.280	26/08/25
2^Categoria	1.050*	Assicurazione Tesserati	300		90	1.050	2.490	12/09/25
Amatori	375	Assicurazione Tesserati	300		90	100	865	24/09/25
Femminile Eccellenza	750*	Assicurazione Tesserati	300		90	300	1.440	24/09/25
Under 19	800					300	1.100	12/09/25
Under 19 C11 Pure	800	Assicurazione Tesserati	300		90	350	1.540	12/09/25
C5 C/1	900	Assicurazione Tesserati	300		90	600	1.890	09/09/25
C5 C/2	600	Assicurazione Tesserati	300		90	600	1.590	09/09/25
C5 Serie D	425*	Assicurazione Tesserati	300		90	500	1.315	19/09/25
C5 Serie D Riserve	425					266	691	19/09/25
C5 Femminile	525*	Assicurazione Tesserati	300		90	315	1.230	24/09/25
C5 Under 19	275					315	590	19/09/25
C5 Under 19 Pure	275	Assicurazione Tesserati	300		90	315	980	19/09/25

LEGENDA:

- A-** Diritti di iscrizione
- B-** Assicurazione Calciatori calcolata sul n. di tesserati al 30/06/2025
- C-** Quota associativa L.N.D.
- D-** Juniores Regionale obbligatoria (Eccellenza e Promozione)
- E-** Assicurazione dirigenti
- F-** Spese organizzative
- G-** Totale (a cui va sommato l'importo relativo alla colonna B rilevabile dall'area società)
- H-** Data scadenza

Le Società nuove affiliate dovranno versare le sotto indicate quote assicurative, calcolate in misura forfetaria:

Seconda Categoria	euro 672,00
Juniores C11 pure	euro 672,00
Under 18 Dilettanti	euro 672,00
Eccellenza Femminile C11	euro 552,00
Calcio a 5 Serie D	euro 432,00
Calcio a 5 Femminile	euro 432,00
Juniores Calcio a 5 pure	euro 432,00

* Gratuità diritti di iscrizione - Seconda Categoria

Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2025/2026 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Seconda Categoria

2025/2026 sarà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione (**cfr. Colonna A della tabella del punto 3.15**)

Detta gratuità è, altresì, riconosciuta:

- alle Società che nella Stagione Sportiva 2025/2026 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2025/2026 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Seconda Categoria;
- alle Società affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2024/2025 per partecipare ad attività Juniores "pura", qualora nella Stagione Sportiva 2025/2026 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Seconda Categoria.

Ai fini dell'applicazione della gratuità dei diritti di iscrizione, il cambio di status da Società di puro settore giovanile a Società dilettantistica si considera agevolabile esclusivamente la prima volta in cui viene effettuato e autorizzato. Non hanno, pertanto, diritto a tale agevolazione le Società che ne abbiano già beneficiato, a qualsiasi titolo e indipendentemente dal Campionato dilettantistico di partecipazione, antecedentemente alla stagione sportiva 2025/2026, anche qualora effettuino un nuovo cambio di status nella stessa stagione sportiva 2025/2026.

* Gratuità diritti di iscrizione - Campionato Regionale o Provinciale di Calcio Femminile

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2025/2026, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione (**cfr. Colonna A della tabella del punto 3.15**) al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio.

Detta gratuità si applica anche alle Società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2025/2026, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile.

Si applica, inoltre, alle Società che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2025/2026, intendano partecipare con una propria squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2025/2026 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2025/2026 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile.

Ai fini dell'applicazione della gratuità dei diritti di iscrizione, il cambio di status da Società di puro settore giovanile a Società dilettantistica si considera agevolabile esclusivamente la prima volta in cui viene effettuato e autorizzato. Non hanno, pertanto, diritto a tale agevolazione le Società che ne abbiano già beneficiato, a qualsiasi titolo e indipendentemente dal Campionato dilettantistico di partecipazione, antecedentemente alla stagione sportiva 2025/2026, anche qualora effettuino un nuovo cambio di status nella stessa stagione sportiva 2025/2026.

* Gratuità diritti di iscrizione - Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque maschile e femminile

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e femminile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque maschile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2025/2026, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione (**cfr. Colonna A della tabella del punto 3.15**) al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque maschile e femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2025/2026, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e femminile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2025/2026 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2025/2026 si iscrivano con una propria squadra al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D. Ai fini dell'applicazione della gratuità dei diritti di iscrizione, il cambio di status da Società di puro settore giovanile a Società dilettantistica si considera agevolabile esclusivamente la prima volta in cui viene effettuato e autorizzato. Non hanno, pertanto, diritto a tale agevolazione le Società che ne abbiano già beneficiato, a qualsiasi titolo e indipendentemente dal Campionato dilettantistico di partecipazione, antecedentemente alla stagione sportiva 2025/2026, anche qualora effettuino un nuovo cambio di status nella stessa stagione sportiva 2025/2026.

Le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e di Calcio a Cinque maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati di Calcio a Cinque Femminile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2025/2026, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione (cfr. Colonna A della tabella del punto 3.15) al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque Femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2025/2026, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato di Calcio a Cinque Maschile Serie D o al Campionato di Calcio a Cinque Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2025/2026 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2025/2026 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque Femminile.

Ai fini dell'applicazione della gratuità dei diritti di iscrizione, il cambio di status da Società di puro settore giovanile a Società dilettantistica si considera agevolabile esclusivamente la prima volta in cui viene effettuato e autorizzato. Non hanno, pertanto, diritto a tale agevolazione le Società che ne abbiano già beneficiato, a qualsiasi titolo e indipendentemente dal Campionato dilettantistico di partecipazione, antecedentemente alla stagione sportiva 2025/2026, anche qualora effettuino un nuovo cambio di status nella stessa stagione sportiva 2025/2026.

3.16 PORTAFOGLI SOCIETA' PER PRATICHE TESSERAMENTO E DOCUMENTI DI ISCRIZIONI

È attiva la gestione dei Portafogli Società, uno dedicato ai pagamenti relativi ai tesseramenti, l'altro alle iscrizioni.

Il "Portafoglio" è il metodo di pagamento delle pratiche svolte dalle Società nel portale internet a loro dedicato ("Sportello - Servizi Società"); in questo caso con il termine "pratiche" si intendono sia quelle di tesseramento (Dilettanti, Giovanile, Dirigenti e Tecnici) che i documenti di iscrizione.

Le ricariche sono possibili tramite bonifico bancario (**indicando necessariamente nella causale matricola e denominazione della Società**) o assegno circolare non trasferibile da effettuare **esclusivamente** sul seguente Conto Corrente, utilizzando le sotto indicate coordinate bancarie:

BPER Banca - Potenza Sede
IBAN: IT59 M 05387 04204 000003178300
intestato a F.I.G.C. - L.N.D. - C.R. BASILICATA

Una volta effettuato il versamento, la procedura da seguire sarà quella qui riportata: **Portafoglio Pag. attività Regionale e Provinciale > Gestione ricariche Portafoglio Pagamenti > Inserimento richiesta di ricarica Portafoglio.**

Andranno poi inseriti **necessariamente** il **Tipo Operazione** (selezionando dal menù a tendina la voce Ricarica), il **Portafoglio Destinazione** (selezionando Portafoglio ISCRIZIONI o Portafoglio Tesser. e altro), l'**importo** desiderato, la **modalità di pagamento** e **obbligatoriamente** il **CRO/ Nr. assegno, i codici ABI e CAB** (vedi esempio sotto indicato):

A questo punto bisognerà rendere definitiva l'operazione tramite l'apposita opzione **"Salva Definitivo"** e (procedura consigliata) allegare una copia del bonifico/assegno selezionando **"Aggiungi documento allegato"**.

Per diventare effettive, le richieste di ricarica devono essere approvate dal Comitato, operazione che avverrà al momento dell'accredito della somma versata sul conto corrente del Comitato stesso.

Evidenziata nel menù **Portafoglio Pag. attività Regionale e Provinciale > Gestione ricariche Portafoglio Pagamenti > Elenco richieste di ricarica Portafoglio**, la richiesta sarà contrassegnata con un simbolo di colore verde a testimonianza dell'approvazione della pratica, che consentirà di procedere alla stampa della ricevuta e alle operazioni di tesseramento o iscrizione in base al Portafoglio ricaricato.

3.17 UTILIZZO SALDO DISPONIBILE PORTAFOGLIO ISCRIZIONI

Si ricorda che all'atto dell'iscrizione le Società possono autonomamente utilizzare il saldo disponibile visualizzabile alla voce **Portafoglio Iscrizioni** attraverso il seguente percorso **Iscrizioni Regionali e Provinciali > Gestione Pagamenti Iscrizioni > Pagamento documenti iscrizioni da Portafoglio > Procedi con il Pagamento**.

Successivamente all'operazione potrà essere stampata la relativa ricevuta da trasmettere all'indirizzo mail contabilita@figcbasilicata.it.

3.18 TESSERAMENTO CALCIATORI DILETTANTI ON-LINE

La Lega Nazionale Dilettanti stabilisce che tutte le operazioni di tesseramento dei calciatori dilettanti (qualsiasi tipo di movimentazione) debbano essere effettuate secondo la procedura telematica "online".

Di seguito, brevemente, si illustrano i passaggi per poter portare a termine le operazioni richieste:

1-accedere, attraverso il sito istituzionale della L.N.D. www.lnd.it alla voce **SPORTELLLO - SERVIZI SOCIETA'** ed inserire le proprie credenziali;

2- Nel **Menu' Principale** selezionare il riquadro **"TESSERAMENTO DILETTANTI"**; appaiono tutte le possibili ipotesi di operazioni di tesseramento; selezionare il link che interessa; compilare *on line* con i dati richiesti e quindi procedere alla stampa della documentazione che va firmata dal calciatore (anche dagli esercenti la potestà genitoriale qualora minorenni) e timbrata e firmata dal Presidente della Società, se tesseramento/aggiornamento, oppure dai Presidenti di entrambe le Società, se lista di trasferimento.

3-La documentazione, compilata in tutte le sue parti, stampata e completata come sopra indicato, dovrà essere scansionata e trasmessa telematicamente, insieme ad eventuali allegati richiesti, utilizzando la procedura di "dematerializzazione" (firma elettronica) nei termini temporali imposti dai vigenti Regolamenti Federali.

Si comunica, infine, che, nell'area dedicata al tesseramento, è possibile consultare il manuale esplicativo, denominato **"Aiuto in Linea"**, relativo alle procedure da eseguire online.

3.19 TESSERAMENTO TECNICI, MASSAGGIATORI E MEDICI ON-LINE

Tutte le operazioni di tesseramento dei tecnici, massaggiatori e medici dovranno essere effettuate secondo la procedura telematica "online".

A partire dal 1° luglio 2021, il tesseramento online di tutti i tecnici, sia professionisti che dilettanti, sarà effettuato online attraverso il Portale Servizi F.I.G.C. accedendo al link <https://portaleservizi.figc.it>.

A supporto di dette procedure è consultabile l'apposito "Manuale tesseramento tecnici" al link <https://www.lndbasilicata.it/wp-content/uploads/2023/09/Manuale-tesseramento-tecnici.pdf>

3.20 RICHIESTA EMISSIONE TESSERA PERSONALE CALCIATORE

Attraverso la procedura telematica del tesseramento online sopra descritta è possibile altresì richiedere l'emissione della tessera personale di riconoscimento del calciatore. Cliccando sull'apposita voce del menu verrà visualizzato l'elenco dei tesserati. Scegliere il nominativo del calciatore per il quale si richiede l'emissione della tessera di riconoscimento. Stampare il modello e sottoscriverlo. Caricare la foto (se non già presente) e successivamente il modello e un documento di riconoscimento. **Inviare la documentazione telematicamente.**

Nell'area "Pratiche cartellini aperte" è possibile verificare l'iter della produzione della tessera che ha validità quadriennale.

Il costo del cartellino è di 3,00 euro e sarà addebitato sul conto societario.

Si reputa necessario ricordare che le tessere di riconoscimento dei calciatori, sostituiscono unicamente il documento di identità personale dell'atleta e possono essere utilizzate esclusivamente per il riconoscimento da parte degli arbitri di gara.

3.21 ASSICURAZIONE TESSERATI

Le disposizioni concernenti la copertura assicurativa di calciatori e calciatrici, di giocatori e giocatrici e degli allenatori delle Società della L.N.D., nonché dei Dirigenti delle medesime Società, relativamente alla Stagione Sportiva 2025/2026, saranno rese note con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

3.22 TESSERA PERSONALE DIRIGENTE UFFICIALE - TESSERA DIRIGENTE GENERICO

I dirigenti che potranno accedere al recinto di giuoco saranno quelli in possesso della tessera per "**dirigente ufficiale**" il cui rilascio avverrà mediante apposita richiesta online dal menù "Organigramma" - "Gestione organigramma". Scegliere il nominativo del dirigente per il quale si richiede l'emissione della tessera di riconoscimento, cliccando sul simbolo di colore verde a destra. Stampare il modello e sottoscriverlo. Caricare la foto (se non già presente) e successivamente il modello e un documento di riconoscimento. **Inviare la documentazione telematicamente** tramite la procedura di Firma Elettronica.

Nell'area "Pratiche aperte" è possibile verificare l'iter della produzione della tessera. Costi ed oneri relativi all'emissione delle tessere dirigenti saranno resi noti con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

3.23 CARICAMENTO FOTO DA PORTALE L.N.D. (SPORTELLO - SERVIZI SOCIETA')

Si ricorda a tutte le Società che, con la procedura di dematerializzazione, la modalità di caricamento delle foto relative alle pratiche "Dirigenti", "Emissione cartellini Dilettanti" e "Tesseramento Settore Giovanile" è **variata**. Conseguentemente, le foto non vanno più allegate alle pratiche ma caricate in formato Jpg dalle corrispondenti voci "Pratiche aperte" nella propria Area Società.

3.24 TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D. e nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F. La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro

i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile competenti, purché venga concesso il visto di esecutività da parte del medesimo Comitato o Dipartimento.

Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione, per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale, e dalla data di deposito per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui al presente comunicato.

L'utilizzazione sportiva del calciatore/calciatrice è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 39 e 95 delle N.O.I.F.

1. Accordi preliminari

Richiamata la normativa di cui all'art. 105 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., in ambito dilettantistico è consentito alle Società e ai/calciatori/calciatrici stipulare e depositare, presso la piattaforma telematica della L.N.D., accordi preliminari **dal 15 maggio 2025 e fino al 25 giugno 2025**, purché tali accordi non interessino Società e calciatori/calciatrici dello stesso Campionato in costanza di svolgimento dei Campionati stessi.

I preliminari pervenuti dopo il **25 giugno 2025** saranno passati agli atti privi di efficacia.

2. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatori e calciatrici "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei/delle calciatori e calciatrici "giovani dilettanti" (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto fino al **13 maggio 2026**, anche nel caso in cui il tesseramento sia richiesto in favore di società di Puro Settore Giovanile.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come "giovani dilettanti", ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, fino al **31 gennaio 2026**.

Il/le calciatori/calciatrici tesserati/e come "giovani dilettanti", titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 110, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, fino al **31 gennaio 2026**. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F.

Il/le calciatori/calciatrici tesserati/e come "giovani dilettanti", titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento a seguito di risoluzione disposta con lodo del Collegio Arbitrale, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del lodo e, comunque, non oltre il **31 marzo 2026**.

b) Calciatori e calciatrici "non professionisti/e"

Il tesseramento di calciatori e calciatrici "non professionisti/e" (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- **dal 1° luglio 2025 al 31 marzo 2026.**

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come "non professionisti/e", ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, fino al **31 gennaio 2026**.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come "non professionisti/e", titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 110, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, fino al **31 gennaio 2026**. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 110, comma 2, delle N.O.I.F.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e come "non professionisti/e", titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento a seguito di risoluzione disposta con lodo del Collegio Arbitrale, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del lodo e, comunque, non oltre il **31 marzo 2026**.

c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" - art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

- dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025 - in caso di autonoma sottoscrizione;
- dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20.00) - con consenso della società dilettantistica;
- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00) - con consenso della società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatrici "non professioniste" - art. 113 N.O.I.F.

Le calciatrici tesserate per Società dilettantistica, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

- dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025 - in caso di autonoma sottoscrizione;
- dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025 (ore 20.00) - con consenso della società dilettantistica;
- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00) - con consenso della società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

e) Stipulazione di un contratto di lavoro sportivo, con una nuova Società partecipante a Campionati dilettantistici, da parte di calciatori/calciatrici che siano in continuità di tesseramento alla data del 1° luglio 2025 (nati/e dal 1° gennaio 2005 in poi):

- dal 1° luglio 2025 al 23 luglio agosto 2025;

3. Trasferimento e cessione di contratto di calciatori e calciatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti/e" tra Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore e di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti distinti periodi:

a) dal 1° luglio 2025 al 30 settembre 2025;

b) dal 1° dicembre 2025 al 18 dicembre 2025.

L'accordo di trasferimento di un/una calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un/una calciatore/calciatrice, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza, ad opera della Società cessionaria, entro i termini sopra stabiliti.

I termini di cui al presente punto si applicano anche ai trasferimenti a Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti di calciatrici "giovani dilettanti" o "non professioniste" tesserate per Società professionistiche.

3.A Trasferimento e cessione di contratto di calciatrici "giovani dilettanti" e "non professioniste" tra Società "non professionistiche" partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Serie B Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da Società "non professionistica" appartenente alla Divisione Serie B femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti possono avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

a) dal 1° luglio 2025 al 30 settembre 2025;

b) dal 1° dicembre 2025 al 18 dicembre 2025.

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da Società appartenente alla LND a Società "non professionistica" appartenente alla Divisione Serie B femminile possono avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

c) dal 1° luglio 2025 al 30 settembre 2025;

b) dal 1° dicembre 2025 al 18 dicembre 2025.

4. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatori "Giovani dilettanti" o "non professionisti" da Società dilettantistiche a Società professionistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista", nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., da Società dilettantistiche a Società professionistiche possono avvenire ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

a) Per le Società di Serie A:

- dal 1° giugno 2025 al 10 giugno 2025 (ore 20.00);

b) Per le Società di Serie A, di Serie B e di Serie C:

- dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20.00);

- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00).

5. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatori "Giovani di Serie", da Società professionistiche a Società dilettantistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore "Giovane di Serie", da Società professionistiche a Società dilettantistiche, possono avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

a) dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025;

b) dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.

L'accordo di trasferimento o la cessione del contratto di un calciatore sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria.

5.bis Trasferimenti temporanei di calciatori professionisti, "apprendisti prof" o con contratto di apprendistato professionalizzante a Società partecipanti a competizioni non professionistiche

Ai sensi dell'art. 103, comma 9, delle N.O.I.F. è consentito il trasferimento a titolo temporaneo di un calciatore professionista o "apprendista prof" o con contratto di apprendistato professionalizzante a una Società partecipante a competizioni non professionistiche, nei limiti e alle condizioni di cui alla richiamata norma. Si applicano a tali fattispecie i seguenti termini:

- a) dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025;
- b) dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.

L'accordo di trasferimento è redatto e depositato, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria.

6. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici "Giovani dilettanti" o "non professioniste" da Società dilettantistiche a Società professionistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice "Giovane Dilettante" o "non professionista", da Società dilettantistiche a Società professionistiche può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

- a) dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025 (ore 20.00);
- b) dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00).

6.bis Trasferimenti temporanei di Calciatrici professioniste, "Apprendiste prof" o con contratto di apprendistato professionalizzante a Società partecipanti a competizioni non professionistiche

Ai sensi dell'art. 103, comma 9, delle N.O.I.F. è consentito il trasferimento a titolo temporaneo di una calciatrice professionista o "apprendista prof" o con contratto di apprendistato professionalizzante a una Società partecipante a competizioni non professionistiche, nei limiti e alle condizioni di cui alla richiamata norma. Si applicano a tali fattispecie i seguenti termini:

- a) dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025;
- b) dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.

L'accordo di trasferimento o la cessione del contratto di una calciatrice sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria.

7. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici "Giovani di Serie" da Società professionistiche a Società dilettantistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice "Giovane di Serie", da Società professionistiche a Società dilettantistiche può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

- a) dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025;
- b) dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.

L'accordo di trasferimento o la cessione del contratto di una calciatrice sono redatti e depositati, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria.

8. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti fra Società dilettantistiche per i/le calciatori/calciatrici

"non professionisti/e" e "giovani dilettanti", deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F.

Il relativo accordo di risoluzione del trasferimento, o della cessione del contratto, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della Società cessionaria entro i termini stabiliti.

Il calciatore "Giovane Dilettante" trasferito a titolo temporaneo a Società professionistica e successivamente rientrato alla originaria Società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 4, lett. b), potrà essere nuovamente trasferito a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti entro il **18 febbraio 2026**.

Limitatamente alla stagione sportiva 2025/2026, la possibilità di un nuovo trasferimento - **entro il 18 febbraio 2026** - a Società appartenente alla L.N.D. si applica anche ai calciatori "non professionisti" compresi nei limiti di età di cui all'art. 100, N.O.I.F., che abbiano risolto consensualmente un prestito con una Società professionistica.

Il nuovo accordo di trasferimento, o la nuova cessione del contratto, sono redatti e depositati per via telematica secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria.

La calciatrice "Giovane Dilettante" trasferita a titolo temporaneo a Società professionistica e successivamente rientrata alla originaria Società dilettantistica cedente nel rispetto della tempistica di cui al precedente punto 6 lett. b), potrà essere nuovamente trasferita a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti entro il **18 febbraio 2026**.

Limitatamente alla stagione sportiva 2025/2026, la possibilità di un nuovo trasferimento - **entro il 18 febbraio 2026** - a Società appartenente alla L.N.D. si applica anche alle calciatrici "non professioniste" comprese nei limiti di età di cui all'art. 100, N.O.I.F., che abbiano risolto consensualmente un prestito con una Società professionistica.

Il nuovo accordo di trasferimento, o la nuova cessione del contratto, sono redatti e depositati per via telematica secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria.

9. Richiesta di tesseramento calciatori e calciatrici professionisti/e o "apprendista prof" che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori e calciatrici italiani/e e stranieri/e che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 117, nel seguente periodo:

- dal 1° luglio 2025 al 2 febbraio 2026.

È fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 quater e dall'art. 95, comma 2, delle N.O.I.F.

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica).

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come professionista o come "apprendista prof" non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

10. Calciatori e calciatrici italiani/e e stranieri/e provenienti/provenuti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori e calciatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

a) Calciatori e calciatrici stranieri/e provenienti/provenuti da Federazione estera

Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al Regolamento FIFA sullo Status e i trasferimenti dei calciatori, nonché le disposizioni della FIFA e della vigente legislazione in relazione ai minori di età, le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **2 febbraio 2026**, e schierare in campo calciatori/calciatrici stranieri/e, sia extra-comunitari/e che comunitari/e,

provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 40 quater delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

I/le calciatori/calciatrici tesserati/e a norma del presente punto a) possono essere trasferiti/e o decadere dal tesseramento nel corso di validità dello stesso e nel rispetto dei termini fissati per i trasferimenti e le scadenze dal tesseramento. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti capoversi del presente punto 10), lett. a), il tesseramento di calciatori/calciatrici extracomunitari/e provenienti da Federazione estera, ai sensi dell'art. 40 quater, N.O.I.F., è gestito nel modo che segue:

- Il trasferimento o lo svincolo dei/delle predetti/e calciatori/calciatrici nel corso della stagione sportiva 2025/2026, non consentirà alle Società di tesserare un/una ulteriore calciatore/calciatrice extracomunitario/a proveniente/provenuto/a da Federazione estera al di fuori dei limiti stagionali di cui all'art. 40 quater delle N.O.I.F.;

- I/le calciatori/calciatrici provenuti/e da Federazione estera e svincolati/e in Italia potranno tesserarsi secondo quanto disposto al punto 2) del Comunicato Ufficiale n. 285/A F.I.G.C. del 9 maggio 2025. In ogni caso, vale il limite numerico di tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici che siano stati/e tesserati/e per Società appartenenti a Federazioni estere, di cui all'art. 40 quater delle N.O.I.F.;

- I/le calciatori/calciatrici provenuti/e da Federazione estera, trasferiti/e fra Società italiane potranno tesserarsi con le stesse scadenze previste per i/le calciatori/calciatrici italiani/e. In ogni caso, vale il limite numerico di tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici che siano stati/e tesserati/e per Società appartenenti a Federazioni estere, di cui all'art. 40 quater delle N.O.I.F.

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come "professionista".

b) Calciatori e calciatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

Fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quater delle N.O.I.F., i calciatori e le calciatrici stranieri/e di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati/e tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati/e, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori e alle calciatrici italiani/e.

Le richieste di tesseramento, di cui ai precedenti punti a) e b), devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. Le richieste di tesseramento diverse da quelle di cui sopra dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi dell'art. 40 quater delle N.O.I.F..

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come "professionista".

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i/le calciatori/calciatrici con cittadinanza britannica sono considerati/e cittadini/e di Paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi dell'art. 40 quater delle N.O.I.F., i criteri per il tesseramento, in favore di Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti, di calciatori/calciatrici cittadini/e di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.

I calciatori e le calciatrici con cittadinanza svizzera sono equiparati/e a tutti gli effetti a quelli/e comunitari/e.

c) Calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazione estera

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **2 febbraio 2026**, di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro il medesimo termine del **2 febbraio 2026**, di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da dilettante.

Le richieste di tesseramento di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

I/le calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana, provenienti/provenuti/e da Federazione estera, sono parificati/e ad ogni effetto ai/alle calciatori/calciatrici italiani/e.

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come "professionista".

11. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo - Art. 101, comma 5, delle N.O.I.F.

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori e calciatrici "non professionisti/e", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

a1) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani di serie" da società professionistiche a società dilettantistiche:

- dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025,
- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.

a2) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società professionistiche:

- dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20.00),
- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00).

a3) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici "giovani di serie" da Società professionistiche a Società dilettantistiche:

- dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025,
- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.

a4) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici "giovani dilettanti" da Società dilettantistiche a Società professionistiche:

- dal 1° luglio 2025 al 10 settembre 2025 (ore 20.00),
- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00).

a5) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori e delle calciatrici "non professionisti/e" e "giovani dilettanti" tra Società dilettantistiche:

- dal 1° luglio 2025 al 30 settembre 2025,
- dal 1° dicembre 2025 al 18 dicembre 2025.

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

b1) Le liste di svincolo da parte di Società dilettantistiche per calciatori/calciatrici "non professionisti/e" e "giovani dilettanti", con i/le quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:

- dal 1° luglio 2025 al 23 luglio 2025.

Vale la data di deposito telematico delle richieste - apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Per i/le calciatori/calciatrici "non professionisti/e" e "giovani dilettanti" l'inclusione in lista di svincolo è consentita nel sopracitato periodo per i/le calciatori/calciatrici con vincolo pluriennale non titolari di un contratto di lavoro sportivo.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **24 luglio 2025**.

b2) Liste di svincolo suppletive:

E' consentita l'inclusione in lista di svincolo per i/le calciatori/calciatrici non titolari di un contratto di lavoro sportivo, nel seguente periodo:

- dal 1° dicembre 2025 al 15 dicembre 2025.

Vale la data di deposito telematico delle richieste - apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **16 dicembre 2025**.

b3) L'inclusione in "lista di svincolo" di un calciatore/calciatrice "non professionista" o "giovane dilettante", purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi di cui ai punti b1) e b2).

c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.

Un eventuale nuovo contratto da professionista o "Apprendista Prof" a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della Società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva 2024/2025 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

- dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20.00) - in caso di autonoma sottoscrizione
- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00) - con consenso della Società dilettantistica.

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Art. 108 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per accordo)

Le Società possono convenire con calciatori/calciatrici "giovani dilettanti", in assenza di contratto di lavoro sportivo e con vincolo di tesseramento superiore a una stagione sportiva, accordi per la loro decadenza dal tesseramento.

Il deposito degli accordi di decadenza dal tesseramento, presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire - a pena di nullità - entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il **15 giugno 2026**.

Gli Organi federali competenti provvederanno alla decadenza a far data dal **1° luglio 2026**.

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI "GIOVANI"

Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

I/le calciatori/calciatrici "Giovani" tesserati/e con vincolo annuale, con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, entro il 30 novembre possono essere inclusi/e in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

- dal 1° dicembre 2025 al 15 dicembre 2025.

Vale la data di deposito telematico delle richieste - apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici decaduti/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **16 dicembre 2025**.

12. Rinnovo tesseramento annuale presso società attuale

Il termine per il ritesseramento, da parte delle società già titolari del tesseramento dei calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici "Giovani", "Giovani Dilettanti" e "non professionisti" in scadenza al 30 giugno 2026, è fissato nel periodo **dal 15 maggio al 25 giugno 2026**.

Il ritesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste dal Comunicato Ufficiale n. 285/A F.I.G.C. per il deposito delle richieste di tesseramento presso le piattaforme informatiche.

3.25 TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO FRA SOCIETA' PARTECIPANTI AI CAMPIONATI DI CALCIO A 5 ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D. e nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di giocatore/giocatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, purché venga concesso il visto di esecutività da parte del medesimo Comitato o Divisione.

Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale.

L'utilizzazione sportiva del giocatore/giocatrice è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 39 e 95, N.O.I.F.

1. Accordi preliminari

Richiamata la normativa di cui all'art. 105 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., in ambito dilettantistico è consentito alle Società e ai/alle giocatori/giocatrici stipulare e depositare, presso la piattaforma telematica della L.N.D., accordi preliminari **dal 15 maggio 2025 e fino al 25 giugno 2025**, purché tali accordi non interessino Società e calciatori/calciatrici dello stesso Campionato in costanza di svolgimento dei Campionati stessi.

I preliminari pervenuti dopo il **25 giugno 2025** saranno passati agli atti privi di efficacia.

2. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Giocatori/giocatrici "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei/delle "giovani dilettanti" che intendono svolgere l'attività di Calcio a 5 (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto fino al

13 maggio 2026, anche nel caso in cui il tesseramento sia richiesto in favore di società di Puro Settore Giovanile.

I/le giocatori/giocatrici tesserati come "giovani dilettanti", ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117 bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, fino al **31 gennaio 2026**.

I/le giocatori/giocatrici tesserati come "giovani dilettanti", titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 110 N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, fino al **31 gennaio 2026**. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 110 comma 2 delle N.O.I.F..

I/le giocatori/giocatrici tesserati come "giovani dilettanti", titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento a seguito di risoluzione disposta con lodo del Collegio Arbitrale, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, fino al **31 marzo 2026**.

b) Giocatori/giocatrici "non professionisti/e"

Il tesseramento di cui al presente punto (primo tesseramento, tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- dal 1° luglio 2025 al 31 marzo 2026.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e come "non professionisti/e", ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 117 bis, N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2024/2025, fino al **31 gennaio 2026**.

I/le giocatori/giocatrici tesserati come "giovani dilettanti", titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento ai sensi dell'art. 110 N.O.I.F., possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, fino al **31 gennaio 2026**. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 110 comma 2 delle N.O.I.F..

I/le giocatori/giocatrici tesserati come "giovani dilettanti", titolari di contratto di lavoro sportivo, ai/alle quali sia decaduto il tesseramento a seguito di risoluzione disposta con lodo del Collegio Arbitrale, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva 2025/2026, fino al **31 marzo 2026**.

c) Stipulazione di un contratto di lavoro sportivo, con una nuova Società partecipante a Campionati dilettantistici, da parte di giocatori/giocatrici che siano in continuità di tesseramento alla data del 1° luglio 2025 (nati/e dal 1° gennaio 2005 in poi):

- dal 1° luglio 2025 al 23 luglio 2025.

3. Trasferimento e cessione di contratto di giocatori/giocatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti/e" tra Società partecipanti ai campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di cui al presente punto possono avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti distinti periodi:

a) dal 1° luglio 2025 al 30 settembre 2025;

b) dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.

L'accordo di trasferimento di un giocatore/giocatrice, o la cessione del contratto di un giocatore/giocatrice, debitamente compilati a cura degli aventi titolo, devono essere depositati per via telematica presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti.

4. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti fra Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti per i/le giocatori/giocatrici "non professionisti/e" e "giovani dilettanti", deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F.

5. Richiesta di tesseramento calciatori/calciatrici professionisti/e o "apprendista prof" che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di giocatori/giocatrici che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 117, nel seguente periodo:

- dal 1° luglio 2025 al 31 gennaio 2026.

È fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 quinquies e dall'art. 95, comma 2, delle N.O.I.F.

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica)

Un/a tesserato/a come professionista o come "apprendista prof" non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

6. Giocatori/giocatrici provenienti/provenuti da Federazione estera e primo tesseramento di giocatori/giocatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

a) Giocatori/giocatrici stranieri/e provenienti da Federazione estera

Le Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **2 febbraio 2026**, e schierare in campo giocatori/giocatrici stranieri/e, sia extra-comunitari/e che comunitari/e, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 40 quinquies delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e a norma del presente punto a) possono essere trasferiti/e o decadere dal tesseramento nel corso di validità dello stesso e nel rispetto dei termini fissati per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti capoversi del presente punto 6), lett. a), il tesseramento di giocatori/giocatrici extracomunitari/e provenienti da Federazione estera, ai sensi dell'art. 40 quinquies, N.O.I.F., è gestito nel modo che segue:

- il trasferimento o lo svincolo dei/delle predetti/e giocatori/giocatrici, nel corso della stagione sportiva 2025/2026, non consentirà alle società di tesserare un/una ulteriore giocatore/giocatrice extracomunitario/a proveniente/provenuto da Federazione estera al di fuori dei limiti stagionali di cui all'art. 40 quinquies delle N.O.I.F.;

- I/le giocatori/giocatrici provenuti/e da Federazione estera e svincolati/e in Italia potranno tesserarsi entro il termine di cui al punto 2) del Comunicato Ufficiale n.286/A F.I.G.C. del 9 maggio 2025. In ogni caso, vale il limite numerico di tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera, di cui all'art. 40 quinquies delle N.O.I.F.;

- I/le giocatori/giocatrici provenienti/e da Federazione estera trasferiti/e fra Società italiane potranno tesserarsi con le stesse scadenze previste per i/le giocatori/giocatrici italiani/e. In ogni caso, vale il limite numerico di tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici provenienti da Federazione estera, di cui all'art. 40 quinquies delle N.O.I.F..

b) Giocatori/giocatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 quinquies delle N.O.I.F., i/le giocatori/giocatrici stranieri/e di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati/e tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti sono parificati/e, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai/alle giocatori/giocatrici italiani/e.

Le richieste di tesseramento, di cui ai precedenti punti a) e b), devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. Le richieste di tesseramento diverse da quelle di cui sopra dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e la Divisione di competenza delle Società interessate, ai sensi dell'art. 40 quinquies delle N.O.I.F..

Un/una tesserato/a come "professionista" non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i/le giocatori/giocatrici con cittadinanza britannica sono considerati/e cittadini/e di Paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi dell'art. 40 quinquies delle N.O.I.F., i criteri per il tesseramento, in favore di Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, di giocatori/giocatrici cittadini di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.

I/le giocatori/giocatrici con cittadinanza svizzera sono equiparati/e a tutti gli effetti a quelli/e comunitari/e.

c) Giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazione estera

Le Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **2 febbraio 2026**, di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da "professionista", nonché richiedere il tesseramento, entro il medesimo termine del **2 febbraio 2026**, di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da dilettante.

Le richieste di tesseramento di giocatori/giocatrici italiani/e provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

I/le giocatori/giocatrici di cittadinanza italiana, provenienti/provenuti da Federazione estera sono parificati/e, ad ogni effetto, ai/alle giocatori/giocatrici italiani/e.

Un/una tesserato/a come "professionista" non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

7. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

- a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo - Art. 101, comma 5, delle N.O.I.F.

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di giocatori/giocatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti/e", tesserati/e per Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, può essere riconosciuto il

diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

- dal 1° luglio 20125 al 30 settembre 2025;
- dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026.

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti per giocatori/giocatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti/e", con i/le quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati e la Divisione Calcio a 5 di competenza entro i termini sottoindicati:

- dal 1° luglio 2025 al 23 luglio 2025

Vale la data di deposito telematico delle richieste - apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Per i giocatori/giocatrici "non professionisti" e "giovani dilettanti" l'inclusione in lista di svincolo è consentita nel sopracitato periodo per i/le giocatori/giocatrici con vincolo pluriennale non titolari di un contratto di lavoro sportivo.

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **24 luglio 2025**.

b2) Liste di svincolo suppletive:

E' consentita l'inclusione in lista di svincolo per i/le giocatori/giocatrici non titolari di un contratto di lavoro sportivo, nel seguente periodo:

- dal 1° dicembre 2025 al 15 dicembre 2025.

Vale la data di deposito telematico delle richieste - apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati.

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **16 dicembre dicembre 2025**.

L'inclusione in "lista di svincolo" di un giocatore/giocatrice "non professionista" o "giovane dilettante", purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi precedentemente citati.

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per accordo)

Le Società possono convenire con giocatori/giocatrici "giovani dilettanti", in assenza di contratto di lavoro sportivo e con vincolo di tesseramento superiore a una stagione sportiva, accordi per la loro decadenza dal tesseramento.

Il deposito degli accordi di decadenza dal tesseramento, presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza, dovrà avvenire - a pena di nullità - entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il **15 giugno 2026**.

Gli Organi federali competenti provvederanno alla decadenza a far data da **martedì 1° luglio 2026**.

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI E CALCIATRICI "GIOVANI"

Art. 107 delle N.O.I.F. (Decadenza dal tesseramento per rinuncia)

I/le giocatori/giocatrici "giovani" tesserati/e per Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti con vincolo annuale, con i quali non risultano instaurati rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 36/2021, entro il 30 novembre possono essere inclusi/e in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

- dal 1° dicembre 2025 al 15 dicembre 2025

(vale la data di deposito telematico delle richieste - apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici svincolati/e in questo periodo deve avvenire a far data dal **16 dicembre 2025**.

Rinnovo tesseramento annuale presso società attuale

Il termine per il ritesseramento, da parte delle società già titolari del tesseramento dei calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici "Giovani", "Giovani Dilettanti" e "non professionisti" in scadenza al 30 giugno 2026, è fissato nel periodo dal **15 maggio al 25 giugno 2026**.

Il ritesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste dal presente Comunicato Ufficiale per il deposito delle richieste di tesseramento presso le piattaforme informatiche.

3.26 CONCOMITANZE DI GARE SULLO STESSO CAMPO

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento delle stesse:

Calcio a 11

- Campionato Nazionale Serie D;
- Campionato Serie C Femminile;
- Campionato di Eccellenza;
- Campionato di Promozione;
- Campionato Regionale Calcio Femminile Eccellenza;
- Campionato di 1^a Categoria;
- Campionato di 2^a Categoria;
- Campionato Nazionale Juniores - Under 19;
- Campionato Nazionale Allievi - Under 17;
- Campionato Nazionale Giovanissimi - Under 15;
- Campionato Regionale Juniores - Under 19 maschile;
- Campionato Regionale Juniores Femminile;
- Campionato Regionale Under 18 Dilettanti;
- Campionato Under 21 Dilettanti;
- Campionato Regionale Allievi - Under 17;
- Campionato Regionale Giovanissimi - Under 15;
- Campionato Regionale Under 14;
- Coppe Regionali Settore Giovanile;
- Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile;
- Coppe Provinciali e Locali Settore Giovanile;
- Attività Amatori.

Calcio a Cinque

- Campionato Nazionale Serie A Maschile;
- Campionato Nazionale Serie A/2 Élite Maschile;
- Campionato Nazionale Serie A/2 Maschile;
- Campionato Nazionale Serie A Femminile;
- Campionato Nazionale Serie B Maschile;
- Campionato Nazionale Serie B Femminile;
- Campionato Nazionale Under 19 Maschile;
- Campionato Nazionale Under 19 Femminile;
- Campionato Regionale Serie C - C/1 Maschile;
- Campionato Regionale Serie C/2 Maschile;
- Campionato Regionale Serie C Femminile;
- Campionato Provinciale Serie D Maschile;
- Campionato Provinciale Serie D Femminile;
- Campionato Regionale Under 21 Maschile;
- Campionato Regionale Under 21 Femminile;
- Campionato Regionale Under 19 Maschile;
- Campionato Regionale Under 19 Femminile;
- Campionato Regionale Allievi - Under 17;
- Campionato Regionale Giovanissimi - Under 15.

In caso di indisponibilità di orario dell'impianto, a suo tempo individuato, la società ospitante è tenuta a inviare al CR Basilicata comunicazione di disponibilità di altro campo, correlata dalla relativa autorizzazione dell'Ente proprietario o del gestore dell'impianto interessato.

Per i campionati di Serie C/1 o C/2, in caso di concomitanze con campionati superiori o con altre manifestazioni, le gare dovranno avere inizio entro le ore 19,00 del giorno fissato.

3.27 AMMENZE PER RINUNCIA GARE

La rinuncia alla disputa della gara comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue:

- **Campionato di Eccellenza**

1 ^a rinuncia	€ 500,00
2 ^a rinuncia	€ 1.000,00
3 ^a rinuncia	€ 1.500,00
- **Campionato di Promozione**

1 ^a rinuncia	€ 300,00
2 ^a rinuncia	€ 600,00
3 ^a rinuncia	€ 1.000,00
- **Campionato di 1^a Categoria**

1 ^a rinuncia	€ 150,00
2 ^a rinuncia	€ 300,00
3 ^a rinuncia	€ 600,00
- **Campionati di 2^a e 3^a Categoria**
- **Campionato di 3^a Categoria Under 21, Under 19, Over 30 e Over 35**
- **Campionato Regionale e Provinciale "Juniore Under 19" (C11 e C5, maschile e femminile)**
- **Campionato Under 21 Maschile**
- **Campionato Regionale e Provinciale Under 18 Dilettanti**
- **Campionato Regionale o Provinciale di Calcio Femminile**
- **Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque maschile e femminile**

1 ^a rinuncia	€ 100,00
2 ^a rinuncia	€ 200,00
3 ^a rinuncia	€ 400,00
- **Attività Amatori**

1 ^a rinuncia	€ 50,00
2 ^a rinuncia	€ 100,00
3 ^a rinuncia	€ 200,00

Le suddette ammende saranno applicate in misura doppia se la rinuncia alla disputa di gare si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati. Saranno altresì applicate in misura quadrupla qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati stessi.

Nel caso in cui una società venga esclusa dal campionato di competenza per effetto della **quarta rinuncia**, ai sensi di quanto stabilito dall'art.53 delle NOIF, sarà irrogata la sanzione pecuniaria prevista per la prima rinuncia nella misura di **5 volte**.

Nel caso in cui una società partecipante al **Campionato Regionale Under 19** venga esclusa dal campionato di competenza per effetto della **quarta rinuncia**, ai sensi di quanto stabilito dall'art.53 delle NOIF, sarà irrogata la sanzione pecuniaria prevista per la prima rinuncia nella misura di **10 volte**.

3.28 INDENNIZZI PER MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA

Si precisa che, con riferimento alla materia in epigrafe, il C.R. Basilicata ha stabilito che non saranno applicati indennizzi per mancato incasso a seguito di rinuncia dovuti alla Società ospitante nei confronti della Società ospitata rinunciataria.

3.29 GARE EFFETTUATE A CURA DEL COMITATO REGIONALE E DEI COMITATI PROVINCIALI

Si precisa che in ossequio alle disposizioni della L.N.D., l'organizzazione delle gare/eventi di competenza del C.R. Basilicata (finali, spareggi, tornei ecc.) con emissione di biglietti devono assolutamente essere organizzate, ai fini fiscali e SIAE, da una delle Società partecipanti o da altri soggetti e mai dal Comitato Regionale.

3.30 ASSISTENZA MEDICA

Si riportano di seguito le disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo di Lega in ordine all'assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti:

- Campionati di Eccellenza Maschile, Juniores Nazionale Under 19 Maschile, gare della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza Maschile, gare di spareggio-promozione fra le seconde classificate di Eccellenza Maschile, gare delle fasi nazionali Juniores Under 19 e Under 18 Dilettanti Maschili

Le Società ospitanti le gare sopra indicate hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

- Fase Regionale Coppa Italia con Società di Eccellenza Maschile

A partire dal 1° luglio 2025, le Società ospitanti le gare sopra indicate avranno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

Nelle ipotesi di cui ai punti precedentemente riportati è in ogni caso fatta salva la verifica, da parte dei competenti Organi di Giustizia Sportiva, della sussistenza della causa di forza maggiore ove dimostrata e documentalmente provata.

- Altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti

Alle Società che partecipano a tutte le altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

Si rammenta, inoltre, che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 e successive modifiche e integrazioni, prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.

Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Nella organizzazione degli eventi sportivi, le Società devono porre in essere tutte le misure previste dalle vigenti normative e linee-guida di prevenzione e gestione delle emergenze negli impianti sportivi aperti al pubblico.

3.31 PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO

Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

a) un dirigente accompagnatore ufficiale;

- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- f) i calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici di riserva;
- g) per la sola Società ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale e per quelle dilettantistiche regionali e giovanili, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a due posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione, tesserati dalla società ed in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori/calciatrici tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera.

Possono, inoltre, essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi e i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo del Settore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore. Resta salva la possibilità di accesso al campo per il tecnico che, già tesserato per una squadra della società, svolga attività di dirigente per altra squadra della stessa società, purché vi sia la contemporanea presenza dell'allenatore responsabile di quest'ultima. Inoltre, se già tesserati per una società possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa società. La sospensione dall'Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di dirigente o di calciatore nella stessa società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal Tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna società, intenda svolgere attività di calciatore.

Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'Arbitro mediante apposita tessera che ne attesta la qualifica, ferme restando le disposizioni contenute all'art. 66 delle N.O.I.F.

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società. Relativamente ai Tecnici abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei Tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le disposizioni all'uopo impartite dalla F.I.G.C. attraverso il Portale Servizi federale. In particolare, questi ultimi in attesa dell'esito e del perfezionamento della pratica di tesseramento presso gli Uffici del Settore Tecnico per la stagione sportiva 2025/2026, potranno temporaneamente essere ammessi al recinto di giuoco con la copia dell'inoltro telematico della menzionata richiesta tramite il Portale Servizi federale.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es.: Campionato di Terza Categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66 delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente Ufficiale".

Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società.

Il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66 delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66 delle N.O.I.F. In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66 delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento. L'Arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

3.32 EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI/CALCIATRICI E DEI GIOCATORI/GIOCATRICI

L'equipaggiamento dei calciatori/calciatrici e dei giocatori/giocatrici è disciplinato dalla Regola 4, del Regolamento del Giuoco del Calcio e del Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque.

Relativamente alle maglie da giuoco, le squadre devono indossare colori che le distinguano l'una dall'altra e dagli ufficiali di gara. Ciascun portiere deve indossare colori che lo distinguano dagli altri calciatori/calciatrici e dagli ufficiali di gara. Se le maglie dei due portieri dovessero essere dello stesso colore e nessuno di loro avesse un'altra maglia, l'arbitro consentirà che la gara venga giocata.

Qualora i calciatori/calciatrici e i giocatori/giocatrici indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia.

La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l'equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara.

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores Under 19 della Stagione Sportiva 2025/2026, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e al Settore Giovanile e Scolastico è consentito apporre sugli indumenti di giuoco non più di cinque marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega o della Divisione. Per le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e al Settore Giovanile e Scolastico è altresì consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un apposito recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore e calciatrice, in applicazione dell'art. 72, comma 7, delle N.O.I.F.

3.33 SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI/CALCIATRICI E GIOCATORI DI RISERVA

Nel corso delle gare di Campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) organizzate in ambito nazionale e periferico, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Fatta salva la particolare disciplina del Calcio a Cinque, per le competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, in deroga alle Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, è consentito in via sperimentale anche per la Stagione Sportiva 2025/2026 indicare nell'elenco dei calciatori/calciatrici di riserva un massimo di 9 calciatori/calciatrici, tra cui saranno scelti gli eventuali sostituti/e.

Per la Stagione Sportiva 2025/2026, e altresì consentito, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, alle squadre che partecipano alle competizioni ufficiali nazionali e territoriali organizzate nell'ambito della L.N.D. di utilizzare un calciatore/calciatrice in più negli eventuali tempi supplementari, e quindi di avere una opportunità di sostituzione aggiuntiva indipendentemente dal fatto che la squadra abbia già utilizzato o meno tutte le sostituzioni consentite.

Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori/calciatrici titolari con quelli di riserva:

- i nominativi dei calciatori/calciatrici di riserva devono essere forniti all'arbitro prima dell'inizio della gara. Un calciatore di riserva il cui nome non è stato iscritto in elenco prima dell'inizio della gara non potrà partecipare alla stessa;
- la segnalazione all'arbitro dei calciatori/calciatrici che si intendono sostituire sarà effettuata - a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco - a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori/calciatrici che debbono uscire dal terreno stesso o di tabellone luminoso;
- il calciatore/calciatrice che viene sostituito/a: riceve l'autorizzazione dall'arbitro per uscire dal terreno di gioco, a meno che sia già fuori di esso, e deve uscire dal punto della linea perimetrale a lui/lei più vicino, a meno che l'arbitro non indichi che può uscire direttamente o immediatamente all'altezza della linea mediana o da un altro punto (ad esempio, per motivi di sicurezza o per infortunio); deve andare immediatamente nell'area tecnica o negli spogliatoi e non potrà più partecipare alla gara, fatto salvo il caso in cui sia consentito il rientro dei calciatori sostituiti;
- i calciatori/calciatrici di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori/calciatrici di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo e all'autorità dell'arbitro, indipendentemente dal fatto che giochino o meno; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori/calciatrici sostituiti/e e per i calciatori/calciatrici non utilizzati/e, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

3.34 TIME-OUT NEI CAMPIONATI DILETTANTISTICI

Si rammentano le disposizioni di cui alla Regola 7 (Durata della gara) del Regolamento del Giuoco del Calcio, riferite alle interruzioni predisposte per dissetarsi (che non devono superare un minuto) ovvero per rinfrescarsi ("cooling break" da novanta secondi a tre minuti) o per altre ragioni mediche consentite dal Regolamento della competizione.

3.35 SGOMBERO DELLA NEVE

Tutte le Società partecipanti a Campionati organizzati dal C.R.B. sono obbligate allo sgombero della neve dai terreni di giuoco. Tale obbligo non sussiste se la neve è caduta nelle 72 ore precedenti l'inizio della gara.

3.36 RECUPERO GARE

La Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate, interrotte o annullate. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara. In tal senso, valgono le disposizioni di cui all'art. 33, del Regolamento della L.N.D.

3.37 RICHIESTE VARIAZIONI GARE

Ogni richiesta di variazione al programma gare pubblicata contestualmente al calendario gare relativa ad anticipi-posticipi e orario stabilito, sottoscritta da entrambe le società interessate, se validamente motivata e documentata deve pervenire al Comitato Regionale o alla Delegazione Provinciale di riferimento **almeno 5 giorni** prima della data fissata per lo svolgimento della gara.

Alle Società che faranno richiesta di "variazione gara" sarà addebitata la somma di **Euro 30,00 (attività dilettanti) o Euro 20,00 (campionati Juniores C11 e C5 ed attività S.G.S.)**. Ogni richiesta di variazione alla disponibilità del campo di gioco, del giorno o dell'orario di disputa delle proprie gare interne deve pervenire al Comitato Regionale o alla Delegazione Provinciale di riferimento **almeno 5 giorni** prima della data fissata per lo svolgimento della prima gara interessata.

Alle Società che faranno richiesta di "variazione disponibilità di campo" sarà addebitata la somma di **Euro 30,00 (attività dilettanti) o Euro 20,00 (campionati Juniores C11 e C5 ed attività S.G.S.)**.

Resta inteso che l'addebito sarà effettuato sul conto della Società che ha richiesto la variazione o di entrambe al 50% se le stesse non indicano la richiedente.

Qualora la richiesta di "variazione gara", per motivi di comprovata urgenza e sottoscritta da entrambe le Società interessate, dovesse pervenire entro le 48 ore dall'orario fissato per lo svolgimento della stessa, sarà applicato un addebito di **Euro 40,00 (attività dilettanti) o Euro 30,00 (campionati Juniores C11 e C5 ed attività S.G.S.), secondo le modalità descritte in precedenza.**

3.38 ORDINE PUBBLICO

Si richiama l'attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell'art. 62 delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in particolare:

"Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata.

L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L'Arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara".

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara.

Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia di Eccellenza; gare spareggio - promozione fra le seconde classificate del Campionato di Eccellenza per l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese - in quest'ultimo caso - quelle che eventualmente potrebbero svolgersi fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale; Juniores "Under 19"; "Under 18" Dilettanti), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti Autorità di pubblica sicurezza - sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata - il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.

Le Società sono tenute all'osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle Pubbliche Autorità in materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso nonché di ogni altra disposizione in materia di pubblica sicurezza relativa alle gare da esse organizzate.

3.39 GARE DA DISPUTARE IN ASSENZA DI PUBBLICO

In riferimento alle gare da disputarsi in assenza di pubblico, si ricorda alle società interessate che sono tenute ad attenersi tassativamente a quanto disposto dalla Circolare L.N.D. n. 3 del 01/07/2025, allegata al C.U. n. 1 del 01/07/2025 del C.R.B.

Si raccomanda alle società di mettere a disposizione l'elenco dei tesserati, massimo 40 per il Calcio a Undici e massimo 30 per il Calcio a Cinque, ivi compresi coloro che figureranno nella distinta di gara, alle Autorità preposte alle operazioni di controllo.

3.40 RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER GARE AMICHEVOLI E TORNEI

Le Società che intendono disputare una gara amichevole, tra squadre italiane, o tornei hanno **l'obbligo di presentare richiesta di autorizzazione a questo Comitato Regionale, almeno 5 giorni prima della disputa della gara stessa o dell'avvio del torneo.** Le spese arbitrali e le tasse sono a totale carico della Società richiedente.

Si raccomanda la compilazione e la presentazione all'arbitro delle relative distinte di gara come nei campionati ufficiali.

In caso di partecipazione alle manifestazioni di società partecipanti a campionati superiori al campionato di Eccellenza maschile e femminile o alla Serie C1 e Serie C Femminile di Calcio a 5, sarà necessario inoltrare al CR Basilicata, l'autorizzazione alla partecipazione rilasciata dalla Divisione o Lega di appartenenza delle suddette società.

Si avverte che eventuali infortuni occorsi a calciatori e dirigenti nel corso di amichevoli non autorizzate non sono coperti da tutela assicurativa.

3.41 TASSE GARE AMICHEVOLI E TASSE TORNEI AMATORIALI E RICREATIVI

TASSA UNICA (per tutte le categorie e unica gara)	Euro 40,00
TASSA TRIANGOLARI (3 gare da un tempo ciascuna)	Euro 50,00

Le spese arbitrali, inoltre, saranno calcolate a preventivo.

Gli oneri sopra evidenziati non sono riferiti a gare di Settore Giovanile essendo queste ultime assoggettate a decisioni del SGS nazionale.

TASSE TORNEI - TORNEI AMATORIALI E RICREATIVI

TASSA APPROVAZIONE	COSTO CARTELLINI
Euro 80,00	Euro 6,00

3.42 TASSE RICORSI

Gli importi relativi ai contributi per l'accesso alla Giustizia Sportiva saranno resi noti dalla F.I.G.C. con apposito Comunicato Ufficiale.

3.43 ONERI OMOLOGAZIONE CAMPI

Gli oneri relativi all'omologazione dei campi, avente validità quadriennale, sono fissati in € 300,00 e € 200,00 rispettivamente per i campi di Calcio a 11 e Calcio a 5.

Nel caso di utilizzo dell'impianto sportivo da parte di più Società, previa loro richiesta, detti importi verranno equamente suddivisi tra le interessate.

3.44 SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI

Con riferimento alla materia in epigrafe, si rimanda a quanto contenuto nell'art. 54, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

3.45 RICHIESTE POSIZIONE TESSERATI

A nessun titolo vengono fornite informazioni relative a posizioni di tesseramento.

Le società sono tenute ad osservare scrupolosamente tale disposizione.

3.46 GIUSTIZIA SPORTIVA

Fermo restando il principio di autonomia della Giustizia Sportiva sul controllo delle distinte dei giocatori partecipanti ad una gara, nel caso di "posizione irregolare calciatori", le società interessate sono invitate a porre in essere, nei modi e nei termini previsti, tutte le procedure loro attribuite dal Codice di Giustizia Sportiva (preannuncio reclamo e/o reclamo).

Si richiama, inoltre, l'attenzione sulla necessità di controllare, alla presenza dell'arbitro, la copia della distinta a fine gara riportante i calciatori ammoniti e quelli espulsi.

3.47 SPARO DI MORTARETTI E PETARDI

Si ricorda alle società che il divieto di sparare mortaretti e petardi durante le gare, assolutamente proibito dalle competenti autorità, rientra tra le "norme di comportamento" riportate nel Codice di Giustizia Sportiva. Il loro uso comporterà l'applicazione di sanzioni.

3.48 DIVIETO DI CONTATTARE L'A.I.A.

Si avverte che alle società è fatto assoluto divieto di contattare, per qualsivoglia motivo, l'Associazione Italiana Arbitri, pena la segnalazione alla Procura Federale, ai sensi delle vigenti disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva.

3.49 OBBLIGO COMUNICAZIONE INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA

Si rende noto che per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche, in base a quanto stabilito dalla Norma Transitoria di cui all'art. 142,

comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, è in vigore dal 1° luglio 2021 l'obbligo di dotazione di un indirizzo di posta elettronica certificata. Pertanto, le società sono **obbligate** a comunicare al CR Basilicata all'atto dell'iscrizione, oltre all'indirizzo di posta elettronica ordinario, un indirizzo di **Posta Elettronica Certificata**.

3.50 REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Si ricorda che il Regolamento Europeo 2016/679, noto anche come GDPR, a partire dal 25 maggio 2018 rappresenta in tutti i paesi dell'Unione Europea e dunque anche in Italia il riferimento normativo da osservare in materia di protezione dati personali per tutte le organizzazioni/enti/associazioni, sia private sia pubbliche.

Il GDPR richiede il rispetto dei principi privacy e adempienze nei riguardi degli interessati (informative, consenso, esercizio dei diritti), l'adozione di idonee misure sia di tipo organizzativo che tecnico a protezione dei dati, l'osservanza di nuove disposizioni (quali il registro delle attività di trattamento, comunicazioni di violazioni dei dati personali, etc.), il rispetto delle regole per trasferire i dati personali al di fuori della Unione Europea, la capacità di dimostrare l'osservanza delle sue prescrizioni. Si evidenzia l'importanza di corrispondere al nuovo quadro normativo in materia di privacy, anche in considerazione delle elevate sanzioni previste in caso di inadempienze.

3.51 ADOZIONE DEL MODELLO DI REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI (REGOLAMENTO "SAFEGUARDING")

In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 39/2021, si rammenta che le Società sono tenute alla nomina di un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, nonché all'adozione di un modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, conforme alle linee guida emanate dalla F.I.G.C. I mancati adempimenti di legge comportano l'applicazione delle sanzioni previsti dall'art. 28 bis del Codice di Giustizia Sportiva.

3.52 REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Ai sensi del D.Lgs. 39/2021 è istituito, presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, gestito da Sport e Salute S.p.a.

Nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche sono iscritte le Società e le Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito della F.I.G.C.

L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica.

3.53 REGOLA 10 DEL REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO ("L'ESITO DI UNA GARA")

Per delibera del Consiglio Direttivo della L.N.D., si rende noto che - a partire dalla decorsa stagione sportiva 2024/2025 - nelle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, al fine di determinare la squadra vincente al termine di una fase eliminatoria conclusasi in parità di punteggio, il criterio riferito alle reti segnate in trasferta di cui alla Regola 10 del Regolamento del Giuoco del Calcio, deve essere applicato nel senso che le stesse, a parità di reti segnate, non hanno valore doppio in nessun caso o ipotesi possibile.

3.54 APPLICAZIONI REGOLAMENTI FEDERALI

Per quanto non indicato nel presente Comunicato Ufficiale si applicano le disposizioni di cui agli articoli delle Norme Organizzative della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D.

NOTIZIE UTILI COMITATO REGIONALE**3.55 INDIRIZZO CORRISPONDENZA**

Si comunica l'indirizzo, per la corrispondenza, del C. R. Basilicata:

F.I.G.C. - L.N.D.

COMITATO REGIONALE BASILICATA

VIA ROBERT MALLETT, 1

85100 POTENZA

3.56 ORARIO APERTURA AL PUBBLICO UFFICI COMITATO REGIONALE

Le società dipendenti sono pregate di rispettare **scrupolosamente** il seguente orario di apertura al pubblico degli uffici del Comitato:

GIORNO	MATTINA	POMERIGGIO
LUNEDI'	10.00 - 12.00	CHIUSO
MARTEDI'	10.00 - 12.00	15.30 - 16.30
MERCOLEDI'	CHIUSO	15.30 - 16.30
GIOVEDI'	10.00 - 12.00	CHIUSO
VENERDI'	10.00 - 12.00	CHIUSO
SABATO	CHIUSO	CHIUSO

3.57 NUMERI TELEFONICI E FAX

Si riportano qui di seguito i seguenti numeri telefonici e di fax:

Comitato Regionale Basilicata

al cui numero vanno aggiunte le seguenti cifre per l'interno desiderato:

2	Segretario	3	Contabilità
4	Tesseramento	6	Calcio a 5
7	Delegazione Prov.le Potenza	8	Attività di Base

Fax

Segreteria 0971/489950

Contabilità 0971/489952

Delegazione Provinciale di Potenza

0971/594168-9 (interno 7)

Delegazione Provinciale di Matera

0835/309862

3.58 NUMERI CELLULARI E ORARI

Per migliorare il servizio di accessibilità alle linee telefoniche del CR Basilicata e delle Delegazioni Provinciali di Potenza e Matera si comunicano di seguito i vari recapiti telefonici confidando nella collaborazione delle società nel rispetto degli orari e dei giorni indicati:

Qualifica/Ufficio	Interessato	Telefono	Giorno e orario
Presidente CRB	Emilio Fittipaldi	3318472665	
Segretario CRB	Rocco Leone	3494459125	da lun. a ven. dalle 11.00 alle 13.00
Ufficio Tesseramento	Domenico Tozzi	3398275862	da lun. a ven. dalle 11.00 alle 13.00
Ufficio Amministrativo	Mario Lanzilotti	3470486458	da lun. a ven. dalle 11.00 alle 13.00
Responsabile Calcio Femminile/Responsabile S.G.S. C.R.B.	Luigi Polino	3334719798 3464091954	Sempre reperibile

Vice Presidente Vicario CRB/ Resp. Regionale Calcio a 5	Giuseppe Palazzo	3338483246	Sempre reperibile
Delegato Provinciale Calcio a 5 Potenza	Innocenzo Albano	3420550052	dal lun. al ven. dalle 11.00 alle 13.00
Delegato Provinciale Calcio a 5 Matera	Angelo Carriero	3207871797	Sempre reperibile
Delegato Provinciale di Potenza	Antonio Di Benedetto	3934045298	dal lun. al ven. dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00
Segretario Delegazione Provinciale di Potenza	Santo Caruso	3934045299	da lun. a ven. dalle 11.00 alle 13.00
Delegato Provinciale di Matera/Tess. SGS Matera	Rocco Cerabona	3393139765	da lun. a ven. dalle 9.30 alle 11.30
Segretario Delegazione Provinciale di Matera	Mario Taratufolo	3286168192	da lun. a ven. dalle 9.30 alle 11.30

3.59 INDIRIZZI POSTA ELETTRONICA CR BASILICATA

Si riportano di seguito gli indirizzi di posta elettronica relativi al Comitato Regionale Basilicata:

presidenza@figcbasilicata.it
segreteria@figcbasilicata.it
tesseramento@figcbasilicata.it
contabilita@figcbasilicata.it
cppotenza@figcbasilicata.it
cpmatera@figcbasilicata.it
calcioa5@figcbasilicata.it

3.60 PEC ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA CR BASILICATA

Sono attive le mail PEC che dovranno essere utilizzate per l'invio di preannunci di reclamo e reclami agli Organi di Giustizia Sportiva del CR Basilicata:

Giudice Sportivo Regionale	giudicesportivocrb@pec.figcbasilicata.it
Giudice Sportivo Delegazione PZ	giudicesportivopz@pec.figcbasilicata.it
Giudice Sportivo Delegazione MT	giudicesportivomt@pec.figcbasilicata.it
Corte di Appello Territoriale	cortediappello@pec.figcbasilicata.it
Tribunale Federale Territoriale	tribunalefederale@pec.figcbasilicata.it

Si avvisano le Società affiliate che le comunicazioni relative ad eventuali preannunci di reclamo e/o ricorsi dovranno essere trasmesse esclusivamente agli indirizzi di riferimento sopra elencati.

3.61 SITI INTERNET

Si informano le Società e gli Enti interessati che sono in funzione i seguenti spazi Web agli indirizzi:

www.lnd.it

www.lndbasilicata.it

3.62 INDIRIZZI DELEGAZIONI PROVINCIALI E DELEGAZIONE ZONALE

F.I.G.C. - L.N.D. DELEGAZIONE PROVINCIALE POTENZA
 VIA ROBERT MALLET, 1
 85100 POTENZA

F.I.G.C. - L.N.D. DELEGAZIONE PROVINCIALE MATERA
 VIA VICO I LA MARTELLA, 11/13
 75100 MATERA

F.I.G.C. - L.N.D. DELEGAZIONE ZONALE MOLITERNO
PIAZZA DE BIASE, 2
85047 MOLITERNO

3.63 INDIRIZZI C.O.N.I. BASILICATA

C.R.Basilicata
Via Appia 208 - 85100 Potenza
Tel. 0971472185 - E-mail basilicata@coni.it

Presidente: Giovanni Salvia

3.64 INDIRIZZI SPORT E SALUTE S.P.A.

C.R.Basilicata
Via Appia 208 - 85100 Potenza
Tel. 0971594065 - E-mail basilicata@sportesalute.eu
PEC basilicata@cert.sportesalute.eu

Coordinatore Regionale: Matteo Trombetta

Pubblicato in Matera ed affisso all'albo della D.P. di Matera il 4/07/2025

Il Segretario
(Mario Taratufolo)

Il Delegato Provinciale
(Rocco Cerabona)